



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ serv.appalti@provincia.tn.it

@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **24 FEB. 2017**

SITO INTERNET

Prot. n. S171/2017/109529 /3.5/1705-16
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DISCARICA ESAURITA IN LOCALITA' LAVINI A ROVERETO ED ESPORTAZIONE A RECUPERO DEL RIFIUTO DI SOPRAVAGLIO.

A seguito di alcune richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, sulla base anche di quanto comunicato dal competente Servizio Gestione degli impianti, si rende noto quanto segue:

Quesito 1:

Punto C) - Requisiti di capacità tecnico – professionale.

In riferimento al punto C.2) del Bando, si chiede di chiarire se il requisito inerente l'importo di 500.000 € (oneri fiscali esclusi) negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando, si riferisce unicamente alla gestione operativa di impianti di discarica assoggettati alla disciplina AIA di cui al Titolo IIIBis della Parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, ovvero anche ad altri impianti di trattamento assoggettati alla disciplina AIA sopra menzionata.

Risposta 2:

In merito ai requisiti di capacità professionale, il punto C.2. del Bando specifica che gli impianti assoggettati alla disciplina A.I.A. di cui è richiesta la gestione operativa devono essere impianti di discarica o di trattamento rifiuti;

Quesito 2:

➤ **Punto B.3) - Requisiti di capacità professionale.**



(Per il recupero del rifiuto di sopravaglio codice CER 191212) "autorizzazione al recupero, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sufficiente a trattare complessivamente le quantità annue massime pari a ton. 14.000 di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio", si chiede

posto che l'offerente è in possesso del requisito richiesto, è possibile in aggiunta ipotizzare di conferire presso terzi impianti parte del rifiuto di cui sopra? In caso affermativo, la documentazione da produrre in sede di presentazione dell'offerta deve prevedere dichiarazione di subappalto ovvero lettera di disponibilità dell'impianto terzo interessato?

➤ Punto C.1) - Requisiti di capacità tecnico - professionale.

In riferimento al punto C.1) del Bando che testualmente recita "avere svolto, regolarmente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi, per un importo complessivo almeno pari a Euro 3.000.000,00 oneri fiscali esclusi, consistenti in attività di recupero in impianto autorizzato alla produzione di CSS derivante dalla lavorazione di rifiuti urbani o speciali", si chiede se

i rifiuti oggetto dell'attività di recupero, per i quali va attestato il fatturato, sono tutti quelli autorizzati in ingresso presso l'impianto adibito alla produzione di CSS?

➤ Modulo Offerta Tecnica) – punto 2)

L'attestazione relativa al numero di prove accreditate (ACCREDIA) può essere dimostrata tramite laboratorio terzo convenzionato con l'offerente, presso il quale sono state eseguite prove di laboratorio per le analisi richieste su acque sotterranee, acque superficiali, percolato ed emissioni convogliate?

Risposta 2:

- il punto B.3. del Bando prevede che l'autorizzazione degli impianti sia sufficiente a trattare complessivamente il quantitativo richiesto, quindi gli impianti possono essere più di uno e il Concorrente, in forma singola o associata, deve essere in possesso dell'autorizzazione/i in questione. Fermo dunque il possesso del requisito, è possibile affidare parte della prestazione in subappalto previa apposita dichiarazione di subappalto all'interno del DGUE e nel rispetto del limite di legge del 30%;
- il punto C.1. del Bando prevede che il fatturato da attestare sia esclusivamente quello derivante dalle attività di recupero quale produzione di CSS. Non è quindi contemplato il fatturato derivante da operazioni di recupero di rifiuti diversi da quelli destinati alla produzione di CSS;
- l'offerta tecnica deve essere riferita alle prestazioni offerte dal Concorrente, sia esso singolo od eventualmente associato ad altri per eventuali specifiche prestazioni (come ad esempio le analisi di laboratorio). Resta comunque ferma la possibilità di affidare in subappalto parte delle



prestazioni oggetto della gara, tra cui le analisi di laboratorio eventualmente accreditate (il cui elenco deve essere allegato in sede di offerta tecnica), previa apposita dichiarazione di subappalto all'interno del DGUE e nel rispetto del limite di legge del 30%. Si ricorda che quanto dichiarato in sede di offerta tecnica costituisce impegno contrattuale.

Quesito 3:

Ai fini della corretta attestazione del numero di prove accreditate si chiede di poter visionare il Piano di monitoraggio e controllo approvato con l'AIA in relazione all'impianto oggetto di procedura.

Risposta 3:

Si provvede a pubblicare sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in relazione alla gara in oggetto, il Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica.

Quesito 4:

- C) Requisiti di capacità tecnico-professionale indicati come prestazione secondaria il punto C.2)

avere svolto regolarmente negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi, per un importo complessivo almeno pari a € 500.000,00 oneri fiscali esclusi, consistenti in gestione operativa di impianti di discarica o di trattamento rifiuti assoggettati alla disciplina AIA di cui al Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006

si chiede:

se per "gestione operativa di impianti di discarica o di trattamento rifiuti assoggettati alla disciplina AIA" si intende la gestione dei containers e i successivi trasferimenti dei rifiuti agli impianti autorizzati così come indicato nell'oggetto dell'appalto?

Risposta 4:

La gestione operativa è intesa come l'insieme delle attività di gestione previste nell'autorizzazione di un impianto di discarica o di trattamento rifiuti. In questo contesto la mera gestione di containers e il loro trasporto non costituisce una attività di discarica o di trattamento.

Quesito 5:



➤ Deposito Cauzionale 4.2

Al fine della corretta costituzione del deposito cauzionale, si chiede se l'eventuale riduzione è riferita al valore dell'1% dell'importo base di gara ovvero all'importo di Euro 69.560,52. Si chiede inoltre se questa riduzione è prevista solo per il possesso della UNI CEI ISO 9001 o se, per esempio, anche per il possesso della UNI EN ISO 14001 e/o OHSAS 18001, con le loro relative percentuali di riduzione.

Risposta 5:

Si ribadisce quanto in proposito previsto dal bando di gara al paragrafo 4.2, in attuazione dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016: *"...deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari a Euro 69.560,52 (sessantanovemilacinquecentosessanta/52) corrispondenti all'1% dell'importo a base di gara.....l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento (quindi pari ad Euro 34.780.26) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000."*



IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

PF/PZ